



REGOLAMENTO COMMISSIONI DI INDAGINE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.02.2003,
esecutiva il 03.04.2003.**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.06.2007,
esecutiva il 27.07.2007.**

Regolamento Commissione di indagine.

Art. 1

1. Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire nel suo interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Art. 2

1. La deliberazione che istituisce la Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla.
2. Della Commissione fanno parte due membri per ogni gruppo consiliare con almeno cinque componenti ed un membro per ciascun altro gruppo. Con delibera istitutiva è nominato il Presidente fra i membri appartenenti alla minoranza consiliare. Entro una settimana dall'esecutività della delibera, il Presidente nomina i componenti sulla scorta delle designazioni dei capigruppo consiliari, ovvero autonomamente se, entro il termine, le indicazioni non siano state effettuate.
3. La Commissione elegge un Relatore con voto ponderato rapportato alla consistenza del gruppo politico consiliare di appartenenza dei votanti.
4. Scaduto il termine stabilito per concludere l'indagine, il relatore riferisce in consiglio comunale; tale termine può essere prorogato per una sola volta, con decisione presa dal consiglio comunale e per un tempo non superiore a quello inizialmente stabilito.

Art. 3

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
2. Su richiesta del Presidente, Il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione, o autorizza il Funzionario competente a mettere a disposizione tutti gli atti, documenti ed informazioni, anche di natura riservata, senza vincolo del segreto d'ufficio, afferenti l'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
3. Quando trattasi di atti di natura riservata, tale autorizzazione dovrà essere scritta.
4. Scopo della Commissione è di redarre una relazione circostanziata e corredata di tutti gli atti a supporto, al fine di fornire al Consiglio Comunale un quadro chiaro dei fatti di indagine.
5. Estensore della relazione è il Relatore, che si potrà avvalere, per la preparazione del testo finale, della collaborazione del Segretario Generale e della struttura della Segreteria Generale.

6. La Relazione è presentata ai commissari e non è posta in votazione; tuttavia il Relatore di concerto con il Presidente, sulla scorta del dibattito successivo, può apportarvi modifiche illustrate nella stessa o in successiva riunione ai commissari, che hanno facoltà di ottenere la messa a verbale di posizioni divergenti dal contenuto del testo finale.

Art. 4

1. Tutte le sedute della Commissione sono riservate ed è esclusa la presenza del pubblico.
2. I capigruppo che non siano membri della Commissione possono assistere ai suoi lavori di persona; per essi valgono le stesse regole previste per i commissari al successivo art. 5.

Art. 5

1. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri della Giunta e del Consiglio Comunale, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e degli uffici dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi, dei responsabili di enti ed aziende controllati dal comune.
2. Gli atti dell'indagine sono riservati; essi, immediatamente dopo l'ultima seduta, sono trasmessi in copia dal Presidente al Presidente del Consiglio Comunale, che provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, decidendo, sulla base del contenuto degli atti, se esso debba essere discusso in seduta segreta; Il Consiglio Comunale delibera quali atti debbano essere riservati.
3. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio sino al termine del dibattito sull'argomento; il Consiglio Comunale, nella seduta segreta, può tuttavia deliberare il mantenimento, totale o parziale, del vincolo.

Art. 6

1. La redazione dei verbali della commissione, che nelle sedute si può avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal consiglio di Presidenza.

Art. 7

1. Nella relazione al consiglio Comunale il relatore a nome della Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'indagine che non

sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui all'art. 5.

Art. 8

1. Il Consiglio Comunale, perso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine stabilito.

Art. 9

1. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
2. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

Art. 10

1. I commissari percepiscono un gettone di presenza per ogni sessione della Commissione.
2. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di Bilancio del Consiglio Comunale.